

che seguono:

- Per FRONTERA FRANCESCO : pena base anni 12, aumentata ad anni 12, mesi 6 per la recidiva; aumentata di mesi 3 (e così anni 12, mesi 9) per reato sub capo 120) ed aumentata di altri mesi 6 (e così anni 13, mesi 3) per capo 119); pena complessiva anni 12, mesi 9 ridotti per il rito ad anni 8 e mesi 6.
- Per LAMANNA FRANCESCO: pena base anni 16; aumentata ad anni 17, mesi 6 per la recidiva; ridotta per il rito ad anni 11 e mesi 8.
- Per VILLIRILLO ROMOLO : pena base anni 16, aumentata ad anni 16 e mesi 6 per il capo 78); aumentata ad anni 17 (altri 6 mesi) per il capo 83) e ad anni 17 e mesi 3 per il capo 120; ridotta per il rito ad anni 11 e mesi 6.

3) La posizione di GIUSEPPE PAGLIANI:

- a) Considerazioni preliminari; in particolare sul devolutum e sui principi generali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa :

Prima di esaminare la complessa e delicata posizione di GIUSEPPE PAGLIANI si impongono alcune preliminari considerazioni.

La prima riguarda l'oggetto del giudizio devoluto a questa Corte, con particolare riguardo alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della "mafiosità" dei propri interlocutori.

Il tema è rilevante perché, accogliendo la tesi sul punto prospettata dal PG nella memoria in atti, non sarebbe neppure necessario verificare tale elemento in virtù di una sorta di cd. "doppia conforme", formatasi poichè la Suprema Corte si era limitata ad annullare la pronuncia di secondo grado per una ragione procedurale (*violazione del comma 3 bis dell'art. 603 cpp*), con conseguente assorbimento di tutti i motivi residui.

Ciò posto, è vero, casomai, il contrario: una volta annullata in toto la sentenza della Corte d'Appello per mancanza della necessaria rinnovazione istruttoria il giudice di legittimità ha rimesso al giudizio di rinvio ogni valutazione relativa alla responsabilità dell'imputato, ivi comprese quelle concernenti il dolo.

Non può ravvisarsi una "doppia conforme" perché non esiste la doppia, posto che la sentenza annullata, pur più volte richiamata dall'organo requirente, è in realtà venuta meno per effetto dell'annullamento, il quale si arrestava ad uno stadio del tutto preliminare senza entrare nello specifico merito delle accuse, le quali devono dunque essere nuovamente vagliate in questa sede sotto ogni profilo.

La memoria difensiva pure depositata merita dunque adeguata risposta non solo sotto il profilo dell'elemento oggettivo (*esistenza del patto politico- mafioso*), ma anche relativamente al dolo, e segnatamente alla consapevolezza, da parte del PAGLIANI, della reale caratura criminale di NICOLINO SARCONI e compagni, questione che, data l'assoluzione e la conseguente impossibilità di impugnazione, non poteva che essere fatta valere in quella forma.

Come si vedrà, la Corte sul punto condivide le argomentazioni già formulate prima dal giudice del riesame e poi dal GUP nella sentenza impugnata, ma a fronte delle precise doglianze difensive ritiene di dover dare un altrettanto articolata risposta, del reso auspicata e ritenuta doverosa anche dal PG nella memoria sopra richiamata.

Come anticipato, appare ai fini che interessano opportuno premettere alcuni brevi cenni all'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte formatasi con riferimento al concorso esterno ed al patto politico mafioso.

Pietra miliare di tale percorso è naturalmente la sentenza MANNINO (*Cass. SSUU, sentenza n. 33748 del 12.7.2005*) nella quale gli elementi costitutivi del patto venivano con chiarezza



individuati come segue: *"Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali"*.

Quanto al dolo, la Corte rilevava che ai fini che interessano *"occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"*; in motivazione la Corte precisava che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti.

Tali concetti erano stati ribaditi in pronunce successive (tra le quali *Cass. sez. 2, sent. n. 45402 del 2.7.2018*); in particolare si è evidenziato (*Cass. sez. 1, sent. n. 49067 del 10.7.2015*) che *"in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del soggetto estraneo all'associazione è punibile se la condivisione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio"*; ed ancora (*Cass. sez. 1, sent. n. 49067 del 10.7.2015*) *"in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del soggetto estraneo all'associazione è punibile se la condivisione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio"*.

Quanto al dolo, si rilevava che (*Cass. sez. 2, sent. n. 18132 del 13.4.2016*) *"in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta"*; in motivazione la Corte affermava che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio a fini elettorali, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio.

Infine, tra le molte e da ultimo (*Cass. sez. 5, sent. n. 18256 del 10.1.2019*) si ribadiva che *"in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"*. La fattispecie concreta presa in esame dalla



Corte era relativa a due imprenditori che, nel contesto della realizzazione dei lavori pubblici di metanizzazione, avevano propiziato l'inserimento di alcune imprese mafiose nel remunerativo sistema dei noll a freddo di cantiere e avevano agevolato la corresponsione del "pizzo" da parte dell'impresa appaltatrice attraverso un sistema di sovrappuntazioni, ideato per dissimulare il pagamento di una tangente dell'ammontare di circa due milioni di euro.

Con particolare riferimento al patto politico- mafioso, la Corte di Cassazione aveva poi modo di statuire che (Cass. sez. 6, sent. n. 44667 del 12.5.2016) integra detta fattispecie "la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche".

Relativamente al nesso causale tra la condotta dell'extraneus ed il rafforzamento del sodalizio criminoso altra pronuncia (Cass. sez. 2, sent. n. 8028 del 22.1.2014) rilevava peraltro che "il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi di "patto di scambio politico-mafioso", quando, a seguito dell'accordo, il sodalizio criminale inizia ad attivarsi per l'accaparramento dei voti necessari per l'elezione del politico, e resta fermo l'impegno serio e concreto di questi di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell'organizzazione delinquenziale, non essendo, invece, necessario individuare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'"extraneus" ed il mantenimento o il rafforzamento della cosca"; ravvisando il reato anche in caso di mancata elezione del politico.

Si deve poi già fin da ora osservare che, leggendo le motivazioni delle sentenze sopra richiamate, balza agli occhi come esse abbiano ad oggetto condotte connotate da assai maggiore spessore di quella della quale è processo, e molto più specifiche.

b) L'elemento soggettivo: PAGLIANI sapeva?

La risposta a tale quesito riguarda uno degli elementi costitutivi del dolo e di regola andrebbe esaminata dopo la verifica degli elementi oggettivi del reato, ovvero la sussistenza e l'esecuzione del patto.

Tuttavia si ritiene che nel caso di specie essa debba essere, invertendo l'ordine, esaminata in via preliminare, poiché se non emerge prova della consapevolezza del prevenuto di relazionarsi con soggetti appartenenti ad una cosca di 'ndrangheta, ogni ulteriore accertamento è superfluo.

Come anticipato, sul punto questa Corte condivide le argomentazioni del Tribunale del Riesame e del GUP e ritiene che esse non siano state affatto inficiate dall'esperita istruttoria.

Un preliminare cenno meritano le ragioni per le quali la cosca sceglieva, al fine di sdoganare politicamente la battaglia contro l'equazione imprenditore calabrese= mafioso, proprio PAGLIANI.

Come più volte evidenziato, ciò accadeva poiché il cavallo di battaglia politico di costui era in gran parte rappresentato dalla lotta contro l'asserito strapotere delle cooperative e di una sorta di lobby tutta padana composta da queste ultime, alcuni partiti ed istituzioni locali.

I contenuti dell'azione politica di PAGLIANI erano dunque sicuramente i più consoni all'intento della cosca di presentarsi come un gruppo di poveri imprenditori vessati dalle cooperative, dalla Presidente della Provincia Dr. MASINI e dal Presidente della Camera di Commercio Dr. BINI.

Altro dato del tutto pacifico è che a Reggio Emilia si parlava di 'ndrangheta e di infiltrazioni mafiose già dai primi anni 2.000, che vedevano le operazioni EDILPIOVRA e GRANDE DRAGO sfociare in procedimenti e condanne e portavano alla ribalta della cronaca il boss NICOLINO GRANDE ARACRI.

Come poi osservato dal PG nella memoria in atti, anche negli anni successivi nella società reggiana, politica e non solo, si era parlato molto di infiltrazioni mafiose, argomento ripreso da servizi televisivi anche a livello nazionale; articoli di giornale; convegni, uno dei quali alla presenza del

notissimo magistrato antimafia Dr. NICOLA GRATTERI, ed uno studio ad hoc del Prof. ENZO CICONTE.

PAGLIANI dunque sapeva bene che a Reggio Emilia la 'ndrangheta esisteva ed operava e sul punto aveva fatto anche interventi pubblici anch'essi richiamati nella memoria di cui sopra, ad esempio in occasione dell'ennesimo attacco alla MASINI, in data 20 maggio 2010 accusata di essersi "svegliata tardi" o sollecitando in Consiglio Comunale in data 17 maggio 2010 l'approvazione della proposta di elaborare un Codice Antimafia avanzata dall'Avv. LIBORIO CATALIOTTI, collega di partito del prevenuto.

Il punto d'interesse non è però se costui conosceva l'esistenza della 'ndrangheta in territorio reggiano nel momento in cui accettava l'invito di PAOLINI, ma se sapeva che almeno due dei soggetti presenti in quell'occasione (ovvero NICOLINO e GIAN LUIGI SARCONE) appartenevano alla cosca.

Si ritiene che tale circostanza fosse in quella fase nota all'imputato.

In occasione della prima interdittiva antimafia relativa alla ditta BACCHI, poi annullata dal TAR, veniva infatti trasmesso un servizio su una televisione locale nel quale si spiegava chiaramente che il titolare di detta impresa aveva assegnato alcuni appalti ad una ditta facente capo alla famiglia MATTACE, ritenuta vicina ai GRANDE ARACRI; in quel contesto si diceva chiaramente che uno dei MATTACE era sposato con la sorella di NICOLINO SARCONE, considerato il referente dei GRANDE ARACRI a Reggio.

Non è pensabile che PAGLIANI ignorasse tale servizio, non solo per la rilevanza della questione, ma poiché egli si era speso ed esposto a difesa della BACCHI criticando il provvedimento prefettizio ed esultando alla sentenza di annullamento; deve dunque ritenersi che lo stesso fosse sensibile ad ogni comunicazione mediatica riguardante la vicenda.

Ma, soprattutto, nella seconda interdittiva emessa dal Prefetto nei confronti della BACCHI ed a contenuto molto più ampio si parlava espressamente dei SARCONE come soggetti pluripregiudicati e vicini a contesti mafiosi e di NICOLINO come un personaggio di spicco della cosca.

Non è pensabile che il prevenuto non avesse letto tale provvedimento, non fosse altro che per criticarlo come aveva fatto con il primo.

Dunque, quando PAGLIANI si presentava presso lo show-room in uso ai SARCONE, e qui trovava NICOLINO e GIAN LUIGI, era sicuramente consapevole della caratura criminale di costoro.


Consapevolezza che trovava ampia conferma dopo la cena, ormai celeberrima in questo processo, svoltasi il successivo 21 marzo.

Nella conversazione n. 488/2012 con il collega SARZI AMADE' il prevenuto non mostrava alcuno stupore quando ripetutamente l'interlocutore gli ripeteva che c'erano persone che non gli piacevano, ad esempio SARCONE (l'imputato continuava a ripetere "lo so, lo so"); la circostanza che PAGLIANI precisasse che egli "non voleva che venissero, non erano invitati" presuppone che lo stesso ne conoscesse la statura criminale e volesse dunque impedire che la presenza di tali soggetti inquinasse l'immagine dell'evento.

Il disappunto appena richiamato si spiega solo con una piena consapevolezza, in capo all'imputato, della mafiosità di tali commensali, posto che in caso contrario non si comprenderebbe per quale ragione egli volesse precludere ad onesti imprenditori calabresi la partecipazione ad un evento politico avente proprio la funzione di spezzare l'equazione sopra richiamata.

Né la conclusione che qui si adotta è seriamente inficiata dalle argomentazioni della memoria difensiva.

Osservava in particolare uno dei legali del PAGLIANI (pg. 10) che non avrebbe avuto alcun senso esporre NICOLINO nella campagna di mimetizzazione della cosca tra gli imprenditori onesti, se fosse stata nota la mafiosità di costui.



La risposta a questa osservazione si ritrova nella conversazione appena richiamata: PAGLIANI, infatti, non voleva che il predetto fosse presente alla cena, proprio in quanto personaggio poco presentabile.

Che, del resto, NICOLINO SARCONE fosse stato coinvolto in processi di criminalità organizzata era circostanza nota in quel territorio, ed ancora più nota doveva essere ad un politico che da sempre si occupava anche di legalità.

Non risponde poi al vero che l'imputato non avesse reagito alle osservazioni di SARZI AMADE' su SARCONE, come pure appena evidenziato, non avendo invece egli mostrato alcuno stupore ed avendo più volte risposto che "lo sapeva", laddove se fosse stato ignaro avrebbe chiesto all'interlocutore spiegazioni sulle perplessità di quest'ultimo.

E' del resto improbabile che una cosca organizzata e pericolosa come quella in esame utilizzi, al fine di realizzare un progetto tanto astuto quanto articolato, un soggetto del tutto ignaro della caratura dei propri interlocutori, con tutti i rischi del caso (*compreso quello che il prevenuto, una volta accortosi della reale identità degli stessi, non solo abbandonasse l'impresa, ma magari li denunciasse invocando "pene doppie", come da PAGLIANI richiesto alla seduta del Consiglio Comunale in data 28.3.2013 proprio in relazione ad un'intervista rilasciata da NICOLINO SARCONE*).

Tutte le argomentazioni difensive di cui alle pagine 15 e seguenti, nonché alle pagine 29 e seguenti della memoria in atti, che come si vedrà presentano un'indubbia valenza al fine di escludere che sia emersa prova piena di un fattivo contributo prestato dal prevenuto alla cosca, non rilevano invece in relazione alla consapevolezza di costui circa la reale identità quantomeno dei SARCONE.

Vero è che altri politici, compreso l'allora Sindaco DEL RIO, avevano sostenuto la causa degli imprenditori cutresi ingiustamente associati alla 'ndrangheta, ma si trattava in quei casi di soggetti effettivamente estranei a contesti malavitosi.

Altrettanto vero è che BRESCIA, PAOLINI e MUTO erano all'epoca insospettabili, tanto da partecipare anche alle feste della Polizia, ma all'incontro erano presenti anche i SARCONE (*che erano anche conduttori del locale dove la riunione si svolgeva*) e PAGLIANI aveva in quella fase tutti gli strumenti conoscitivi per sapere chi fossero costoro.

La testimonianza dell'Ing. SALERNO deve essere sul punto valutata con molta cautela: lo stesso nel corso dell'escussione era visibilmente imbarazzato e con tutta evidenza viveva la contraddizione tra la riferita attività di sostegno della legalità ed il rapporto, anche contrattuale, con un personaggio come NICOLINO; quella sofferenza era ad un certo punto della deposizione sfociata anche in un pianto, come emerge dalla trascrizione integrale della testimonianza.

Si tratta dunque di un teste che aveva ogni interesse a sminuire la percezione esterna della caratura criminale di SARCONE per difendere anche la propria onorabilità.

La "chiusura del cerchio" dell'elemento soggettivo si realizzava poi dopo la cena del 21 marzo, allorquando sia SARZI AMADE', sia la ARCURI mettevano in guardia l'Avv. PAGLIANI circa le personalità di alcuni soggetti presenti all'evento (*in primis lo stesso NICOLINO*), ricevendo le risposte sopra richiamate.

Peraltro anche questi testimoni nel deporre avanti a questa Corte avevano, soprattutto l'Avv. SARZI, un comprensibile intento di ridimensionare la notorietà di un simile commensale, posto che all'evento anche loro erano presenti con tutto l'imbarazzo postumo che ciò poteva avere creato, soprattutto dopo l'arresto del collega.

Sta di fatto che dalle conversazioni captate nell'immediatezza emerge invece una forte perplessità dei predetti sulla presenza di alcuni personaggi, accompagnata da una piena consapevolezza dell'interlocutore circa l'impresentabilità di questi ultimi (*lo so, lo so; non volevo che venissero, non erano invitati*).

c) Il patto:



Come anticipato, non è però sufficiente provare che l'imputato sapeva, essendo necessario dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio e con motivazione connotata da forza persuasiva superiore che egli aderì ad accordo connotato da serietà e concretezza e vi diede esecuzione prestando un concreto ausilio agli interessi della cosca.

Sul punto la Corte ritiene che, viepiù in esito all'integrazione istruttoria disposta in questa fase, non sia emersa prova piena di una condotta concorsuale dell'Avv. PAGLIANI, il quale deve dunque essere assolto, sia pure ex art. 530 cpv cpp, per non avere commesso il fatto.

L'incontro del 2 marzo 2012:

Ai fini che interessano è importante ripercorrere le scansioni della vicenda in esame, iniziando dall'incontro appena richiamato.

Sulle ragioni della scelta di PAGLIANI come interlocutore s'è già detto; occorre allora accertare se il supposto patto politico- mafioso fosse stato stipulato in quell'occasione, come ritenuto dal PG.

Ritiene la Corte che non emerga prova di ciò.

L'imputato veniva contattato da PAOLINI perché costui era un militante del partito e lo conosceva; la promessa di "*portarlo in cielo*" con i voti se lui avesse appoggiato la battaglia dei cutresi di per sé ancora non presenta alcuna significativa rilevanza, ben potendo rientrare nella fisiologia del rapporto tra un politico ed i suoi elettori, essendo del tutto evidente che il primo porta avanti gli interessi dei secondi.

Era però la presenza del SARCONE a trasformare una possibile linea di politica da sostenere sul territorio in qualcosa di diverso, ovvero un incontro con soggetti malavitosi prodromico alla realizzazione di una strategia funzionale agli interessi di entrambe le parti, nella consapevolezza del politico che una delle parti era la 'ndrangheta.

Ciò posto, si ritiene però che l'incontro in esame fosse del tutto generico e preliminare e che in quel contesto non fosse ancora stato stipulato alcun patto, nel senso di accordo connotato da serietà e concretezza.

Come infatti evidenziato dalla difesa nella già richiamata memoria (pg. 45 e seg.) PAGLIANI veniva contattato più volte da PAOLINI prima di aderire; non sapeva dove si trovasse il luogo dell'incontro; quest'ultimo era aperto e nel corso della riunione sopraggiungeva GIUSEPPE BRUGNANO per accordarsi sul pagamento di alcuni infissi, come dallo stesso confermato nel corso della propria deposizione.

La circostanza che SALERNO non ricordasse l'arrivo del predetto BRUGNANO certo di per sé non rende inattendibile la testimonianza di costui, peraltro sopraggiunto per un lasso di tempo molto breve.

Ma, soprattutto, il tenore dell'incontro era molto generico ed in quella sede i presenti si limitavano a prendere atto della necessità di svolgere iniziative a tutela degli imprenditori calabresi; parte delle proposte (come *sit-in* o *costituzione di un Circolo della Libertà*) venivano peraltro bocciate dallo stesso PAGLIANI e dal SALERNO, il quale non era affatto simpatizzante del PDL, sopraggiungeva per poco tempo e pure esprimeva la propria opinione.

Sarebbe davvero inusuale per un gruppo di pericolosi mafiosi organizzare un evento così delicato per la vita della cosca in un luogo aperto al pubblico ed in un via- vai di soggetti estranei, uno dei quali addirittura sopraggiunto per pagare una fornitura di finestre.

Che in quella sede non fosse di fatto stato deciso nulla emergeva anche dalla telefonata n. 12.063 del 7 marzo 2012 tra PAOLINI e DILETTO, richiamata a pagina 1105 della sentenza del GUP.

In particolare, nel coinvolgere anche quest'ultimo nella causa, come già preannunciato a PAGLIANI nella conversazione precedente (n. 12004, sempre richiamata alla medesima pagina), il PAOLINI si accordava con DILETTO per prendere un appuntamento con il politico per incontrarsi.



Non vi è la prova che a tale appuntamento sia effettivamente seguito un incontro, ma è del tutto evidente che la stessa necessità di quest'ultimo, in uno con la genericità della conversazione intercorsa nell'incontro precedente, rende difficile pensare che nel corso di quest'ultimo fosse stato stipulato un accordo connotato da "serietà e concretezza".
Considerazioni in parte diverse devono invece essere formulate relativamente alla cena.

La cena del 21 marzo:

L'evento veniva organizzato da PAOLINI, SARCONI e DILETTO; questi ultimi due (*conv. pg. 1107 sentenza del GUP*) discutevano anche a lungo se in quell'occasione fosse necessario, come ritenuto da DILETTO, "far vedere la forza" soprattutto a PAGLIANI ("a quello"), ovvero organizzare un incontro più ristretto come invece auspicato da SARCONI.

Ciò che è certo è che il politico aveva un ruolo di primo piano, innanzitutto poiché era lui a fissare la data della cena nel corso di una conversazione con PAOLINI (*tel. n. 12415, pg. 1106 sentenza*); poi perché lo stesso avrebbe portato alcune copie di attacchi che egli aveva sferrato alla MASINI sul tema delle infiltrazioni; infine perché, come appena accennato, era PAGLIANI quello a cui "far vedere la forza".

Alla cena partecipava il gotha della cosca e confrontando le conversazioni rispettivamente intercorse nella fase successiva tra PAGLIANI e la fidanzata, nonché tra quest'ultimo ed il collega SARZI AMADE' emerge chiaramente come il prevenuto, in quell'occasione, avesse consapevolmente scelto di far coincidere la propria battaglia politica con quella del sodalizio (*pg. 1109 e seg. sentenza*).

Che alla cena si fosse parlato delle persecuzioni subite dalle imprese cutresi ad opera delle cooperative, in combutta con i partiti di sinistra ed altre istituzioni locali, emergeva dallo stesso dialogo telefonico che l'imputato intratteneva, con toni assolutamente entusiastici, con la fidanzata (*tel. 269*).

Tale entusiasmo non veniva meno neppure quando i colleghi esprimevano al politico tutte le loro perplessità su alcuni dei presenti, invitandolo alla cautela.

Perché PAGLIANI neppure in quell'occasione manifestava alcun dubbio sull'opportunità di associarsi ad un personaggio come SARCONI?

Certo non per ingenuità, come dallo stesso affermato in dibattimento.

L'imputato era un politico di medio- lungo corso ed un esponente promettente del PDL locale, oltre che un affermato legale; sicuramente l'ingenuità non rientrava tra i suoi tratti distintivi.

Deve allora ritenersi che la sicumera con la quale il predetto, nonostante plurimi avvisi, ribadisse di voler proseguire per la propria strada trovasse quale unica spiegazione la conoscenza della caratura criminale dei propri interlocutori, e l'accettazione di un temporaneo percorso comune che avrebbe portato vantaggi ad entrambe le parti.

Alla cena era dunque sicuramente stato stipulato un accordo, il quale però in quella fase aveva un contenuto del tutto generico: PAGLIANI avrebbe sostenuto pubblicamente la tesi degli imprenditori cutresi ingiustamente perseguitati ed in cambio costoro lo avrebbero "mandato in cielo" con i voti.

Tutto ciò premesso, occorre allora accertare se nella fase successiva tale patto fosse stato effettivamente onorato dall'imputato, e dunque se costui avesse in qualche modo rafforzato la cosca e prestato concreto ausilio all'attività ed agli scopi di quest'ultima.

Come anticipato, di ciò non è emersa, ad avviso della Corte, prova sufficiente, ed anche sul punto occorre esaminare compiutamente tutti gli accadimenti successivi.

d) Le condotte successive:



Le elezioni di Campegine e la creazione della lista civica (fine marzo 2012):

Nella prospettazione dell'accusa, quell'evento concretava la prima occasione nella quale PAGLIANI, in esecuzione del patto, andava a riscuotere i propri crediti presso la cosca, chiedendone l'aiuto elettorale.

Tale assunto troverebbe, ad avviso del PG, pieno riscontro nella telefonata n. 13301 del 31.3.2012 intercorsa tra il prevenuto ed il PAOLINI e nel corso della quale il primo chiedeva se "noi abbiamo qualcuno" a Campegine.

L'interpretazione di quella conversazione deve però tenere conto della circostanza che gli interlocutori erano, oltre che aderenti al patto, militanti dello stesso partito, per cui l'uso del termine "noi" ben poteva riferirsi a detta comune appartenenza.

Ed in effetti i successivi sviluppi della vicenda non riscontrano affatto che in quell'occasione la cosca abbia appoggiato politicamente PAGLIANI, nell'evidente prospettiva di ottenere da costui vantaggi futuri.

Vero è che PAOLINI contattava DILETTO, ma a tale contatto nulla di concreto seguiva.

Come osservato a pagina 62 della memoria difensiva, quell'elezione era la prima che l'imputato e ROBERTA RIGON affrontavano dopo essere stati nominati coordinatori provinciali del partito; si decideva che quest'ultimo avrebbe sostenuto una lista civica capitanata da un candidato Sindaco scelto all'ultimo momento ed il contatto con PAOLINI era uno dei molteplici che PAGLIANI nei giorni precedenti allo scadere del termine per la presentazione delle liste intratteneva con altri iscritti e simpatizzanti per cercare sostegno.

Altro elemento di rilievo è che il dialogo tra l'imputato e PAOLINI rimaneva isolato, quanto quello tra quest'ultimo e DILETTO, laddove se la cosca fosse stata coinvolta nell'evento sicuramente sarebbero seguiti ulteriori incontri o contatti tra i membri di quest'ultima.

Se dunque da un lato non è provato che detto evento concretasse una prima attuazione del patto, dall'altro è invece altamente probabile che in quell'occasione il PAGLIANI si fosse limitato ad intrattenere un unico ed episodico contatto con PAOLINI in quanto compagno di partito, in un contesto che lo vedeva costretto ad acquisire in breve tempo sostegno ad una lista creata senza alcuna prospettiva di vittoria elettorale (e che in effetti conseguirà solo il 3,29 % dei voti).

L'incontro con il Senatore BERSELLI:

Tale episodio è rimasto, anche in esito alla diretta audizione del Senatore, assolutamente oscuro e poco univoco.

Nota è l'opposta valenza che le parti attribuiscono al contatto PAGLIANI/BERSELLI: ad avviso della difesa si trattava di una richiesta di aiuto per accelerare una pratica di sdemanializzazione avente ad oggetto una società del quale era socio il padre dell'Ing. ROCCO GUALTIERI; nella prospettiva dell'accusa la richiesta aveva invece ad oggetto un intervento del Senatore presso l'allora Ministro dell'Interno CANCELLIERI, superiore gerarchico del Prefetto DE MIRO e cara amica del BERSELLI, volto a bloccare l'offensiva prefettizia nei confronti degli associati.

Quest'ultima tesi, peraltro, non ha trovato nelle risultanze istruttorie alcun decisivo riscontro, men che meno nella testimonianza odierna del Senatore.

Sulla valutazione di tale prova occorre fare una premessa.

Il principio posto alla base della sentenza della Suprema Corte nel procedimento PATALANO, la quale com'è noto ha esteso l'applicazione del comma 3 bis dell'art. 603 cpp al rito abbreviato, è che un'eventuale reformatio in peius di una pronuncia di proscioglimento non può che passare dalla diretta percezione, da parte del giudice procedente, della prova dichiarativa sulla quale detto ribaltamento si fonda.



E' dunque evidente che, tra quest'ultima e le sit rese in fase istruttoria, è alla testimonianza che deve in primis aversi riguardo, a meno che non emergano concreti elementi per ritenere che quanto riferito nella prima sede sia connotato da maggiore verosimiglianza.

Nel caso di specie già nella fase di indagine il Senatore aveva reso dichiarazioni piuttosto generiche, risolvendosi a ricordare, o meglio, a non escludere che potesse essersi verificata la circostanza che i PM precedenti gli avevano più volte ricordato; in particolare, dopo avere più volte ribadito di non ricordare, al teste sembrava infine di "non poter escludere" che le cose fossero andate come descritto dai requirenti.

Nel giudizio di secondo grado il teste era ancor più vago, sostanzialmente precisando che non aveva escluso di essere stato contattato per la ragione di cui sopra poiché solo quest'ultima gli era stata prospettata, laddove se nella medesima sede si fosse richiamata la pratica di sdemanializzazione, non avrebbe potuto escludere neppure quella, poiché non ricordava.

Può una testimonianza di tale tenore provare in modo univoco ed incontrovertibile l'assunto dell'accusa, tenuto conto del canone motivazionale rafforzato che è presupposto necessario del ribaltamento in appello della pronuncia assolutoria?

Sicuramente no, anche perché le allegazioni difensive lasciano intonso quantomeno il ragionevole dubbio che il contatto PAGLIANI/BERSELLI avesse proprio la finalità richiamata dalla difesa, dubbio che dunque impone una statuizione favorevole all'imputato.

Il presupposto della vicenda è un ritardo nella pratica di sdemanializzazione sopra richiamata, oggetto di una causa civile pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia.

Che la richiesta di contatto dell'imputato con il Senatore fosse motivata dalla speranza che costui accelerasse la definizione della pratica, è circostanza confermata in sede di indagini difensive dallo stesso ROCCO GUALTIERI, oltre che dall'Avv. GIANLUCA DALLARI, legale della società coinvolta, e dall'On. TOMMASO FOTI, al quale PAGLIANI si era inizialmente rivolto e che lo dirottava poi su BERSELLI.

Vero è che quest'ultimo era il Presidente della Commissione Giustizia, che nulla c'entrava con la sdemanializzazione, ma alla medesima conclusione deve allora pervenirsi con riferimento alle interdittive antimafia, pure di competenza di un Ministero (*quello dell'Interno*) al quale il Senatore era del tutto estraneo, salva l'amicizia con il Ministro.

Lo stesso FOTI spiegava per quale ragione egli pensò a BERSELLI, e cioè poiché costui era stato Sottosegretario al Ministero delle Finanze e dunque poteva fornire un contributo.

Ed in effetti nella conversazione n. 1601 richiamata in nota a pagina 71 della memoria difensiva tra GUALTIERI e BERSELLI, intercettata in data 5.4.2012, gli interlocutori parlavano ripetutamente di invio di una relazione da consegnare a Bologna; nella successiva conversazione in data 18 maggio n. 8713 sempre tra i medesimi soggetti si comprendeva che la pratica era stata inviata a Roma e le era stato anche attribuito un numero di protocollo, come subito dopo comunicato all'imputato da personale della società coinvolta.

Al senatore BERSELLI veniva dunque inviata la relazione due volte, rispettivamente in data 2 e 23.5.2012 e che si trattasse del medesimo documento emerge dal numero identificativo della data dell'allegato in PDF, ovvero 20120502 (2 maggio 2012).

Da quanto sopra emerge dunque che PAGLIANI su incarico di GUALTIERI chiedeva l'interessamento di BERSELLI per una pratica, poi trasmessa a Roma e protocollata, alla quale era stata allegata una relazione in due distinte date inviata al Senatore, questione evidentemente estranea alle interdittive antimafia.

Ciò posto, occorre allora verificare se il contesto appena richiamato, come anticipato connotato quantomeno da un ragionevole dubbio in ordine ad uno sviluppo alternativo dei fatti, sia superato dalle argomentazioni dell'accusa.

Sosteneva il PM nel corso della requisitoria innanzitutto che la riunione tra PAGLIANI e DALLARI per preparare l'incontro con il Senatore era stata fissata il 26 marzo e tenuta il successivo 29



marzo; quando la riunione veniva fissata, peraltro, non si sapeva ancora che l'incontro con BERSELLI si sarebbe svolto il 2 aprile, posto che l'appuntamento veniva fissato in data 28 marzo; concludeva pertanto il PM nel senso che la riunione del 29 marzo non fosse in alcun modo collegata con l'incontro del 2 aprile.

Premesso che non si vede per quale ragione DALLARI dovesse dichiarare il falso su tale circostanza, è del tutto verosimile che, dato che l'incontro con BERSELLI era certo nell'*an* anche se non nel *quando*, i predetti avessero comunque deciso di incontrarsi per prepararlo, pur non sapendo ancora quando esso si sarebbe svolto.

Relativamente poi alla circostanza che alla riunione non partecipasse GUALTIERI, il quale invece si recava all'incontro con BERSELLI, anche sotto tale profilo è ipotizzabile una ragionevole spiegazione alternativa a quella dell'accusa: GUALTIERI era un Ingegnere laddove gli altri interlocutori erano uomini di legge; pertanto se era logico che lo stesso, in qualità di diretto interessato, partecipasse all'incontro con il Senatore, non altrettanto poteva dirsi quanto ad una riunione nella quale venivano trattati profili tecnico- giuridici.

Ma, ancora una volta, delle due l'una: posto che il collegamento tra i due eventi trovava univoca conferma nelle dichiarazioni del DALLARI, o costui mentiva e dunque il PM avrebbe dovuto richiedere la trasmissione degli atti a carico dello stesso o aprire d'ufficio un procedimento autonomo, oppure tale testimonianza riscontra la tesi difensiva, accentuando quel dubbio ragionevole già richiamato.

Ed ancora, il "*disturba*" arrecato al Senatore "*per una casa del genere*" (cfr. *requisitoria PM, pg. 48 trascr. ud. 28.9.2020*) ben si spiegava, poiché PAGLIANI e BERSELLI erano militanti della stessa parte politica ed anche amici personali, in un contesto che vedeva la società di cui sopra fortemente penalizzata dal ritardo nella definizione della pratica.

Non si pone poi in dubbio che l'istruttoria nel corso della quale il Senatore veniva sentito sia stata serena e corretta, ma sta di fatto che quest'ultimo in sede di esame testimoniale ribadiva, quanto alla genesi del ricordo, che erano stati i PM procedenti a "*convincerla*" che quell'incontro c'era stato e con quella causale, precisando che se l'avessero convinto che l'oggetto dell'incontro era la sdemanializzazione avrebbe con ogni probabilità ricordato anche quello; sul punto replicava il PG (pg. 47) che all'epoca la Procura nulla sapeva di tale pratica, menzionata dalla difesa solo successivamente, ma la frase del teste rileva non al fine di evidenziare inesistenti scorrettezze investigative dell'Ufficio, ma poiché accentua la connotazione poco univoca della testimonianza, che come anticipato è la prova dichiarativa da porre in questa sede alla base di ogni valutazione.

Il Senatore (pg. 47) ricordava invece un elemento rilevante ai fini che interessano, e cioè che il Prefetto DE MIRO ai primi di febbraio prima aveva ricevuto il Sindaco DEL RIO ed alcuni Consiglieri Comunali, tra i quali lo stesso GUALTIERI, per parlare proprio delle interdittive antimafia, circostanza che rende poco verosimile che lo stesso GUALTIERI si fosse recato da BERSELLI due mesi dopo per trattare il medesimo argomento.

Osservava ancora il PG (pg. 49) che nella mail di risposta del 24 maggio all'invio della relazione BERSELLI chiedeva a PAGLIANI cosa fare e non menzionava in alcun modo un pregresso incontro sul tema; premesso che si trattava di una comunicazione molto sintetica, la difesa ha chiarito che quella medesima relazione era già stata inviata in una precedente mail del 2 maggio (*in effetti l'allegata è il medesima*) e la circostanza che il Senatore chiedesse cosa fare, data l'evidenziata sinteticità della mail, non vuol necessariamente significare che non ne sapesse nulla, restando ipotizzabile che lo stesso attendesse eventuali più specifiche richieste dell'interlocutore.

Concludendo, e come più volte rilevato, gli elementi sopra richiamati rimangono, vieppiù in esito all'integrazione istruttoria, suscettibili di una chiave di lettura plausibilmente alternativa a quella accusatoria, considerazione che rende il contesto inidoneo a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del prevenuto.



Le telefonate di maggio; i ricorsi sulle interdittive in materia di armi:

Fino a maggio del 2012 non emergeva alcun contatto di rilievo tra PAGLIANI e la cosca.

Tale silenzio non è di per sé decisivo al fine di escludere la responsabilità (*il concorrente esterno può anche essere un uomo "a disposizione" per ogni evenienza*), ma finisce per concretare un ulteriore elemento di dubbio alla luce degli accadimenti successivi.

Dopo due tentativi di contatto con l'imputato da parte di MUTO ANTONIO cl. 55, il quale nella prima telefonata- *alla quale PAGLIANI non rispondeva*- si trovava insieme a SARCONE NICOLINO, i due finalmente si sentivano in data 10 maggio (*tel. n. 1390*) ed in quell'occasione il prevenuto rassicurava l'interlocutore dicendo che *"non si era dimenticato di niente"*, proponendo di mangiare insieme la settimana successiva per *"tenere tutti uniti"* e *"non perdere il gruppo"*.

Una simile premessa sembrava prodromica ad una qualche condotta finalmente attuativa del patto, ed invece nulla accadeva fino al luglio successivo.

In sostanza, le rassicurazioni ed i propositi del prevenuto sembrano più frasi di cortesia, che manifestazioni serie di una volontà di proseguire e concretizzare l'accordo pregresso.

I fatti successivi sembrano confermare tale ultimo assunto o comunque, anche in questo caso, non forniscono un univoco riscontro alla tesi d'accusa.

Occorre dunque ricordare che il Prefetto in data 5 luglio 2012 emetteva decreti interdittivi con divieto di detenzione e porto di armi nei confronti di BRESCIA PASQUALE, IAQUINTA GIUSEPPE, MUTO ANTONIO e PAOLINI ALFONSO.

La genesi del provvedimento maturava nell'ambito delle controdeduzioni alla richiesta di sospensiva dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti di COLACINO MICHELE, in occasione della quale il Prefetto apprendeva della cena e della presenza presso il ristorante dei predetti soggetti unitamente ai SARCONE, a DILETTO, a FLOROVITO GIANNI ed a COLACINO MICHELE, con conseguente venir meno del presupposto di cui all'art. 42 TULPS.

Tale decreto creava turbamento nella cosca, poiché il legittimo possesso di armi era evidentemente funzionale agli interessi del gruppo; pertanto NICOLINO SARCONE e PAOLINI si sentivano (*n.2340 e 2355 del 12.7.2012*) per organizzare una contromossa.

I due decidevano quindi di chiamare PAGLIANI, peraltro colpevole di *averli abbandonati*, ma *solo come avvocato*, così da *risparmiare qualche saldo* e di *fare una lettera*.

Prima di analizzare la condotta tenuta in quel frangente dall'imputato, occorre domandarsi cosa fosse ragionevole attendersi dal concorrente esterno di una potente cosca di 'ndrangheta colpita da un provvedimento così lesivo per gli interessi del gruppo, quale quello appena richiamato.

Sicuramente un soggetto che rivestiva tale ruolo si sarebbe immediatamente adoperato per risolvere il problema, e soprattutto avrebbe ricevuto di persona nel proprio studio un boss della caratura di SARCONE NICOLINO (*si pensi al ben diverso atteggiamento, quasi reverenziale, tenuto da altri professionisti concorrenti esterni in simili occasioni*).

Invece, l'imputato odierno delegava il proprio collaboratore e patrocinatore Dr. D'INCECCO, oggi Avvocato, a ricevere SARCONE e PAOLINI nello studio inizialmente per il giorno 17 luglio, appuntamento poi rinviato al giorno successivo dallo stesso D'INCECCO.

Costui, sentito come teste nell'odierno giudizio, riferiva che la pratica gli era stata affidata in quanto si credeva erroneamente che riguardasse violazioni penali in materia di armi; diversamente da quanto affermato dal PG queste ultime, se contravvenzionali, ben potevano rientrare nella competenza del teste, che in qualità di patrocinatore gestiva pratiche di scarso rilievo e clienti poco importanti.

Una volta appreso che si trattava di interdittive, materia non trattata né da D'INCECCO, né in generale dallo studio, il teste decideva di non accettare l'incarico; ciò che peraltro ai fini che interessano rileva è che PAGLIANI non interveniva mai in tali contatti, né SARCONE e PAOLINI ne richiedevano la presenza.

Come osservato dal GUP, si trattava peraltro di clienti sicuramente non di scarsa importanza, ed allora il comportamento di PAGLIANI non può che avere una sola ragione: egli intendeva sottrarsi all'accordo stipulato e defilarsi da quello che aveva compreso essere un legame che poteva arrecargli più danni, che vantaggi, anche tenuto conto che la propria partecipazione alla cena prima o poi sarebbe stata resa nota, dato che alcuni provvedimenti prefettizi erano fondati proprio su tale evento.

In tale contesto può anche essere che l'annotazione a penna sull'agenda recante l'indicazione dell'appuntamento fosse stata vergata dall'imputato ed anche che fosse stato costui a decidere il giorno e l'ora, ma la circostanza che poi lo stesso non presenziasse, e delegasse il patrocinatore addetto alla trattazione degli affari poco importanti, denota una chiara volontà di defilarsi dal patto.

Anche in questo caso, non si vede per quale ragione l'Avv. D'INCECCO dovesse all'odierna udienza mentire.

Osservava il PG nella propria memoria (pg. 22) che PAGLIANI, il quale il giorno 18 luglio partecipava ad un'occasione istituzionale, ben sarebbe potuto tornare in tempo utile in studio per incontrare SARCONI e PAOLINI; ciò è anche astrattamente possibile, ma una pronuncia di condanna non può fondarsi su una possibilità, ma su dati incontrovertibili ed univoci.

In altre parole, sulla prova della presenza, che è altra cosa rispetto ad una mera ipotesi.

Ed ancora, è vero che SARCONI voleva "fare una lettera" ed effettivamente ai ricorsi veniva allegata la missiva più volte richiamata, sottoscritta da PAGLIANI ed anche dall'Avv. ARCURI; l'imputato però aderiva a tale iniziativa su richiesta non del boss, con il quale non emerge prova di alcun contatto in quella fase, bensì dell'Avv. SARZI AMADE', il quale era stato alla fine incaricato di redigere i ricorsi al TAR nell'interesse di alcuni dei predetti ad eccezione di MUTO ANTONIO, il cui ricorso veniva redatto dall'Avv. BERTOLI.

Si trattava, dunque, di una richiesta formulata da un collega nell'ambito di un procedimento amministrativo e volta a formare uno scritto difensivo; la circostanza che analoga lettera fosse stata allegata anche al ricorso avanzato dall'Avv. BERTOLI non è significativa, tenuto conto che i ricorsi erano di contenuto assolutamente identico, per cui altrettanto analoghi dovevano essere gli allegati.

Non emerge peraltro alcuna prova che il prevenuto avesse partecipato alla redazione di detti atti e la stessa richiesta di sottoscrizione della lettera all'Avv. ARCURI era pure stata formulata da SARZI AMADE', come dalla teste confermato nell'odierna testimonianza.

Sostiene allora il PG (pg. 52 *requisitoria del 28.9.2020*) che l'imputato era più utile come sottoscrittore della lettera che come patrocinatore, ma ai fini che interessano si deve tenere conto che la richiesta di redazione della missiva proveniva da SARZI, e non da SARCONI.

A questo punto deve dunque essere formulata una domanda controfattuale: se SARZI non glielo avesse chiesto, PAGLIANI avrebbe egualmente scritto la lettera?

Di ciò non v'è certezza, a meno di non operare un inammissibile ragionamento circolare, e tanto basta per svuotare di valenza la circostanza in esame.

Indubbiamente acconsentendo alla richiesta del collega PAGLIANI supportava la linea difensiva dei ricorrenti, ma l'intento che con ogni probabilità principalmente lo animava era quello di precostituire una difesa della propria posizione: vero è che all'epoca la notizia della partecipazione alla cena non era nota, ma la circostanza che essa fosse stata richiamata nei ricorsi, dove tra l'altro erroneamente l'imputato veniva presentato come organizzatore, creava il rischio che tale evento - *come effettivamente poi accadrà* - potesse, tanto più in una città sensibile al tema come Reggio Emilia, divenire pubblico e danneggiare irreparabilmente la carriera del politico.

La redazione della lettera, si ripete decisa da altri, non poteva concretare una fase esecutiva del patto perché quest'ultimo era già stato ampiamente abdicato dal prevenuto, o comunque non emerge prova del contrario, viceversa indispensabile alla reformatio in peius; l'adesione a tale



iniziativa- peraltro giurisdizionale- concretava invece un tentativo di impedire che il proprio nome venisse in alcun modo associato a contesti criminali, e se ciò comportava il rischio che ai ricorrenti venisse restituito il porto d'armi si trattava di una mera eventualità, e non dello scopo che animava detta condotta.

Vero è che le due finalità ben potevano coesistere, ma ai fini che interessano è comunque necessario provare che l'intento autodifensivo si accompagnava alla "*consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio*" (cfr. *supra*, sentenza MANNINO) e dunque ad un dolo diretto, e non meramente eventuale (cfr. *supra*).

Nel caso di specie non è provata la sussistenza di tale atteggiamento psicologico, anche tenuto conto che, come osservato, non è neppure emersa prova certa che in quella fase il patto fosse ancora operativo (*anzi, esistono plurimi indizi del contrario*).

Neppure le circostanze in parola sono dunque suscettibili di un'univoca chiave di lettura.

Poke balle:

Sosteneva il PG nella propria memoria (pg. 14) che il ben diverso atteggiamento tenuto da PAGLIANI nell'occasione in esame rispetto a quello dallo stesso avuto in occasione della vicenda BACCHI costituiva prova dell'operatività, in questa seconda fase, del patto illecito; in particolare, mentre nella prima vicenda il politico a fronte della conferma da parte del TAR della seconda interdittiva taceva nonostante la "*figuraccia*", nel frangente in esame egli partecipava alla trasmissione di cui sopra rendendo ampie dichiarazioni che, nel difendere se stesso, rafforzavano anche la cosca.

Orbene, si deve preliminarmente evidenziare che le due situazioni non erano affatto confrontabili: nella prima l'imputato aveva formulato un giudizio positivo su una pronuncia del giudice amministrativo accompagnata da una serie di considerazioni che si erano poi rivelate fallaci in un contesto tutto politico e ben coerente con quelli che erano da sempre i suoi "*cavalli di battaglia*", mentre nel secondo caso egli doveva fronteggiare una situazione pericolosa sul piano personale, ovvero l'accostamento del proprio nome a quei contesti che PAGLIANI sosteneva di avere sempre combattuto.

Tale marcata diversità delle due situazioni dunque ben spiega la correlativa diversità di reazione.

La puntata di POKE BALLE andava in onda in un momento nel quale la partecipazione di PAGLIANI alla cena era stata resa ampiamente nota ed aveva cagionato al politico grave danno, con contestuali attacchi non solo da parte delle opposizioni, ma anche di alcuni colleghi di partito.

La tesi d'accusa è che il prevenuto avesse partecipato alla trasmissione in combutta con GIBERTINI e SARCONI per rafforzare l'immagine di costui e contribuire al già più volte richiamato sdoganamento di immagine della cosca; ciò posto è dunque necessario accertare se tale tesi abbia trovato univoco riscontro nelle risultanze istruttorie ed in particolare nelle integrazioni disposte in questa fase.

La risposta è anche in questo caso negativa.

La prova con la quale la Corte deve principalmente confrontarsi è rappresentata dalle dichiarazioni rese nel giudizio odierno da GIBERTINI, oltre al video della trasmissione; il predetto confermava di avere probabilmente riferito a PAGLIANI la messa in onda dell'intervista a GIANLUIGI SARCONI, ma al contempo precisava che l'invito all'imputato aveva anche lo scopo di porlo in difficoltà a fronte di una situazione foriera di grave imbarazzo, come la partecipazione alla cena.

La decisione di far intervenire, sia pure a distanza, il SARCONI era stata presa da GIBERTINI e la presenza di PAGLIANI, nella prospettazione del teste, non aveva in alcun modo lo scopo di rafforzare le dichiarazioni di SARCONI, bensì di far intervenire il politico più chiacchierato del



momento magari mettendolo in difficoltà, con tutto ciò che ne poteva conseguire quanto all'aumento di audience.

Vero è che GIBERTINI, come ormai irrevocabilmente statuito, era un concorrente esterno della cosca, ma proprio per questo le sue dichiarazioni in ordine alle ragioni dell'intervento di PAGLIANI presentano un particolare rilievo; né, anche in questo caso, emergono elementi per ritenere che il predetto abbia in questa sede riferito il falso.

Da parte sua, l'imputato aveva nella trasmissione modo di difendere se stesso dall'infamante accusa di contiguità con la 'ndrangheta; in quella sede PAGLIANI, dunque, reiterava quella che era stata la sua linea politica da sempre, e proprio in ragione della quale egli era stato inizialmente prescelto dalla cosca quale portavoce: l'antimafia era sacrosanta; il Prefetto DE MIRO aveva svolto un'azione meritoria; le interdittive erano doverose per fronteggiare il rischio di infiltrazioni ma dovevano essere usate nel modo giusto; la Presidente MASINI aveva da sempre sottovalutato il fenomeno.

Lo stesso imputato però (cfr. pg. 88 memoria difensiva) a fronte dello scorretto utilizzo delle interdittive affermò da SARCONI ribadiva come fosse giusto intervenire anche solo in presenza di sospetti o dubbi latenti, così in qualche modo smentendolo.

Per il resto, l'imputato non poteva certo in quella sede adombrare pubblicamente la mafiosità di SARCONI, poiché ciò avrebbe significato continuare a gettare su di sé quell'ombra, che proprio la partecipazione alla trasmissione aveva lo scopo di diradare.

Non emerge dunque prova né che la presenza di PAGLIANI avesse in qualche modo rafforzato e legittimato quella di SARCONI, né che il prevenuto fosse intervenuto nell'intento di fornire un utile contributo agli interessi della cosca, né che quest'ultimo sia stato, di fatto, conseguito.

La circostanza che l'intervento avesse indiscutibilmente consacrato PAGLIANI come "il capo del centro" (pg. 24 memoria del PG) poteva essere plausibilmente spiegata con la circostanza che lo stesso aveva mediaticamente retto la trasmissione e risposto alle polemiche, e non con riferimento ai vantaggi conseguenti ad un patto la cui operatività in quella fase, come più volte rilevato, non era neppure oltre ogni ragionevole dubbio provata.

Da ultimo, una notazione relativa alla fase successiva agli eventi in esame.

Come anticipato, nel marzo del 2013 l'imputato (cfr. allegato n. 13 alla memoria difensiva) proponeva al Consiglio Provinciale un emendamento, poi approvato, di apprezzamento nei confronti delle forze dell'ordine, della Magistratura, del Prefetto e di tutte le istituzioni impegnate sul fronte antimafia ed aderiva ad una delibera del Consiglio nella quale si esprimeva preoccupazione per il contenuto di un'intervista rilasciata in data 3.2.2013 da NICOLINO SARCONI, nella quale venivano chiamati in causa politici e professionisti locali.

Nel corso di una seduta del 28 marzo lo stesso invocava "pene doppie" per i reati di mafia ribadendo la propria condanna a SARCONI ed al contempo polemizzando, come sempre, con la MASINI a causa della condotta di un Assessore.

Erano passati solo sei mesi dall'intervista a POKE BALLE ed evidentemente ogni legame con la cosca si era rotto, tanto che il politico ne attaccava pubblicamente il boss, sempre per allontanare da sé ogni sospetto di contiguità; tale condotta, peraltro, costituisce una precisa chiave di lettura autodifensiva anche di quelle precedenti: se, infatti, PAGLIANI avesse in quelle sedi voluto rafforzare il sodalizio e non unicamente difendere sé stesso certo non avrebbe, dopo pochi mesi, condannato pubblicamente SARCONI.

Ci si potrebbe allora chiedere per quale ragione tale condanna non fosse già intervenuta durante la trasmissione, ma sul punto occorre osservare che in quel contesto era intervenuto GIAN LUIGI, soggetto indubbiamente più defilato, e poi che l'interesse difensivo primario di PAGLIANI era in quel momento la necessità di svuotare di ogni "mafiosità" l'evento al quale egli aveva partecipato e conseguentemente la caratura criminale dei commensali, GIAN LUIGI compreso.



Altre vicende: il rapporto con il Prefetto; la testimonianza dell'Avv. CATALIOTTI:

Sosteneva il PG (pg. 14 *requisitoria*) che l'imputato, pur manifestando formale approvazione all'operato del Prefetto, non aveva mai effettivamente sostenuto la Dr. DE MIRO, come dichiarato anche da costei, precisando altresì che il patto aveva anche la funzione di condizionare l'azione della Prefettura.

Sul primo aspetto, il terreno era peraltro tutto politico, e tra l'altro risalente ad una fase nella quale, come ammesso dagli stessi rappresentanti dell'accusa, non era stato ancora stipulato alcun patto, ovvero all'epoca dell'ampiamente illustrata vicenda BACCHI.

L'elemento in esame dunque non può essere valorizzato come dato d'accusa: criticare un singolo atto di un Prefetto impegnato sul fronte antimafia certo non può di per sé considerarsi un atteggiamento mafioso senza operare un'inammissibile, ed anche pericolosa, equazione.

Quanto all'ostacolo alla Dr. DE MIRO quale oggetto del patto, in realtà dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun univoco elemento in tal senso, posto che al di fuori della vicenda di cui sopra PAGLIANI non aveva mai criticato il Prefetto, al contrario oggetto di manifestazioni di stima seppure formali, ma casomai la Dr. MASINI ed il Dr. BINI, come peraltro faceva da anni.

Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento alle vicende riferite nel giudizio dall'Avv. LIBORIO CATALIOTTI, e relative al Congresso Provinciale del PDL del dicembre del 2011; sul punto il predetto legale, rivale politico del prevenuto nel partito, aveva riferito che la lista PAGLIANI aveva stravinto ed era stata sostenuta da molti iscritti di origine calabrese, circostanza quest'ultima che aveva insospettito il teste.

Anche in questo caso, innanzitutto, si tratta di vicende precedenti alla condotta incriminata, e dunque connotate al più da una valenza politica, ma non penale.

In ogni caso lo stesso teste, sentito nel giudizio odierno, ridimensionava notevolmente la portata delle iniziali dichiarazioni, dicendosi non certo che i sostenitori di PAGLIANI fossero per lo più calabresi, assunto peraltro smentito dagli elenchi prodotti dalla difesa.

A ciò deve aggiungersi che la comunità cutrese in territorio reggiano era molto estesa e dunque appetibile per qualunque esponente politico locale, tanto che lo stesso CATALIOTTI aveva presentato molti iscritti di origine calabrese e non aveva sollevato al congresso alcuna denuncia di irregolarità.

In ogni caso, come rilevato, si trattava di accadimenti precedenti alla stipulazione del patto e dunque privi di rilevanza decisiva ai fini che interessano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non emerge pertanto prova incontrovertibile del reato contestato a PAGLIANI GIUSEPPE, il quale dunque dev'essere assolto dall'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto.

Ne consegue, con riferimento a detto imputato, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile Regione Emilia Romagna.

4) La posizione di SALVACH MICHAEL:

Il trattamento sanzionatorio inflitto a detto imputato deve essere rideterminato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte.

Tenendo dunque conto che la recidiva deve escludersi e che il reato contestato, avente ad oggetto il medesimo anno di imposta, è unico, e non emergendo ragioni per discostarsi dalla sentenza del GUP, la pena deve essere rideterminata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione (*pena base anni 1, mesi 8 di reclusione, aumentata ad anni due e mesi due ex art. 112 cp, ridotta per il rito*).

